

Verbale della Seduta Consiliare del 22 maggio 2018 n.26

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 15.00 nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli su convocazione epistolare del Presidente (Prot. 6086/2018) sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;
3. Approvazione del verbale della seduta del 15/05/2018;
4. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;
5. Convocazione Assemblea per elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense di Catania dal 4 al 6 ottobre 2018 – determinazioni;
6. Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy e nomina del DPO: determinazioni;
7. Elezione componente del CdA per la Fondazione per l'Alta Formazione dell'Avvocatura Napoletana: determinazioni;
8. Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;
9. Elezione componente del CdA dell'Organismo di Mediazione COA: determinazione;
10. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;
11. Varie ed eventuali;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv. Maurizio BIANCO	Presidente	Presente
Avv. Vincenzo PECORELLA	Consigliere Segretario	Presente
Avv. Giuseppe SCARPA	Consigliere Tesoriere	Presente
Avv. Giacomo CARINI	Vice Presidente	Presente
Avv. Salvatore IMPRADICE	Vice Presidente	Presente
Avv. Arturo FROJO	“	Assente

Avv. Roberto FIORE	“	Presente
Avv. Alfredo SORGE	“	Presente
Avv. Stefania ARMIERO	“	Presente
Avv. Maria Giuseppina CHEF	“	Presente
Avv. Nathalie MENSITIERI	“	Presente
Avv. Patrizia INTONTI	“	Presente
Avv. Alba SALVATI	“	Presente
Avv. Armando ROSSI	“	Presente
Avv. Giuseppe NAPOLITANO	“	Assente
Avv. Lucio CRICRI’	“	Presente
Avv. Dina CAVALLI	“	Presente
Avv. Antonio VALENTINO	“	Presente
Avv. Sabrina SIFO	“	Presente
Avv. Ilaria CRISCUOLO	“	Presente
Avv. Gabriele ESPOSITO	“	Presente
Avv. Ilaria IMPARATO	“	Presente
Avv. Elena DE ROSA	“	Presente
Avv. Luca ZANCHINI	“	Presente
Avv. Carmine FORESTE	“	Presente

Alle ore 16,40 il Presidente apre la seduta.

PRESIDENTE: Procediamo con le audizioni. E’ comparso l’Avvocato Giuseppe Panico

Omissis..

L’Avv. Stab. Giuseppe Panico esce dall’Aula.

PRESIDENTE: Viene introdotta l’Avvocato Stabilito Cecilia Chianese.

Omissis

PRESIDENTE: Il Consiglio si riserva.

L’Avv. Stab. Cecilia Chianese esce dall’Aula.

- Scioglimento riservate. -

PRESIDENTE: Il Consiglio, sciogliendo la riserva relativa all'istanza proposta da Petito Antonietta, fissa per la sua comparizione la seduta del 19 giugno ore 16,00 per integrazione dei documenti depositati.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: "Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario e la sua proposta, all'unanimità, sciogliendo la riserva del 13 marzo 2018 in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Silvana Buttafarri così provvede:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della "condotta irreprensibile". Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d'origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell'ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l'esercizio della professione in condizioni preclusive per l'ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti".

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata

(art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

Deve rilevarsi in questa sede che è proprio l'ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ad evidenziare che il Consiglio dell'Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651),

l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed

esercizio della professione di avvocato in Spagna. Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione. La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate. Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Española, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre". In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero

dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Cio premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo di Madrid, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da valutarsi attentamente quanto alla sussistenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione; Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;

- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;
- che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abogado spagnolo;
- che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;
- che la documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l'Abogado Silvana Buttafarri abbia correttamente utilizzato la qualifica di Abogado nell'attività svolta nel triennio, indicando il suo stato di Avvocato Stabilito;
- che, pertanto, anche il comportamento del richiedente appare deontologicamente corretto;

P.Q.M.

Iscrive l'Abogado Silvana Buttafarri nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

PRESIDENTE: Il Consiglio sciogliendo la riserva che precede in relazione alla istanza presentata dall'Avvocato Stabilito Buttafarri Silvana predispone l'iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati di Napoli.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: "Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario e la sua proposta, all'unanimità, sciogliendo la riserva del 27 marzo 2018 in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Vincenzo Chichierchia così provvede: letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono

pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della “condotta irreprensibile”. Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d’origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell’ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l’esercizio della professione in condizioni preclusive per l’ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti”.

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell’ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall’ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell’interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

Deve rilevarsi in questa sede che è proprio l'ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ad evidenziare che il Consiglio dell'Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) - sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni

dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna. Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione. La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che

sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate. Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Española, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre".

In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque,

vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Cio premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo di Madrid, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da valutarsi attentamente quanto alla sussistenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione; Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;
- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;
 - che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abo spagnolo;
 - che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto

attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlg 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;

- che la documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l'Abogado Vincenzo Chichierchia abbia correttamente utilizzato la qualifica di Abogado nell'attività svolta nel triennio, indicando il suo stato di Avvocato Stabilito;

- che, pertanto, anche il comportamento del richiedente appare deontologicamente corretto;

P.Q.M.

Iscrive l'Abogado Vincenzo Chichierchia nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

PRESIDENTE: Il Consiglio sciogliendo la riserva che precede in relazione alla istanza presentata dall'Avvocato Stabilito Vincenzo Chichierchia predisporre l'iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati di Napoli.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: "Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario e la sua proposta, all'unanimità, sciogliendo la riserva del 13 marzo 2018 in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Giuseppe Di Paola così provvede:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della "condotta irreprensibile". Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d'origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell'ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l'esercizio della professione in condizioni preclusive per l'ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti".

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto”.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

Deve rilevarsi in questa sede che è proprio l'ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ad evidenziare che il Consiglio dell'Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegue la finalità di esercitare la

professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo

che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna. Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione. La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate. Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Espanola, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006,

quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre".

In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Cio premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo di Madrid, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai

esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da valutarsi attentamente quanto alla sussistenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione; Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;
- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;
 - che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abo spagnolo;
 - che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;
- che la documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l'Abogado Giuseppe Di Paola abbia solo parzialmente utilizzato correttamente la qualifica di Abogado nell'attività svolta nel triennio, indicando il suo stato di Avvocato Stabilito, a volte e viceversa indicandosi come Avvocato o come Avv. Stab., in violazione della normativa ex Decreto Legislativo 2-2-2001 n. 96, ;

- che, pertanto, il comportamento del richiedente appare deontologicamente rilevante e da valutare da parte dell'organismo di disciplina, previa comunicazione di chiarimenti da richiedere all'abogado Di Paola;

- che, però, le violazioni rilevate non appaiono prima facie commesse con sistematicità ma solo saltuariamente ed a parere di questo Consiglio non sono ostantive alla valutazione della richiesta di iscrizione dell'Abogado Di Paola

P.Q.M.

Iscrive l'Abogado Giuseppe Di Paola nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Invia gli atti al CDD per la valutazione dei comportamenti evidenziati dalla documentazione, previa richiesta di chiarimenti all'Abogado Giuseppe Di Paola.

PRESIDENTE: Il Consiglio, sciogliendo la riserva che precede in relazione all'istanza presentata dall'Avvocato Stabilito di Paola Giuseppe predispone l'iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati di Napoli, nonché la trasmissione della documentazione allegata all'istanza, previa richiesta di osservazioni, al Consiglio distrettuale di disciplina per ogni opportuna valutazione.

CAPO 1 - Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE: Volevo informarvi su qualche iniziativa di questa settimana. Ho incontrato l'Assessore del Comune di Napoli alla scuola per porre in essere un tavolo tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Comune di Napoli sulle tematiche relative ai minori, alla devianza minorile con una possibile presenza di un gruppo di Avvocati, che dovremo costituire, abbastanza folto sì da coprire il maggior numero di scuole napoletane, non solo quelle collocate in territori a rischio, ma tutte, con incontri che potrebbero essere di due al mese con la presenza degli Avvocati in queste scuole disposti a parlare con i ragazzi di elementari e medie su temi come la legalità, il bullismo e altri temi sensibili in questo momento. Vi terrò aggiornati.

Il 18 maggio il Consigliere Esposito si è recato a Bologna per essere presente al convegno, dove si è presentato il Manifesto di Napoli dell'avvocatura e dopo ci relazionerà su questa iniziativa, perché credo che sia importante per la presenza di Napoli all'interno dell'avvocatura europea.

Il 19 maggio, e invito tutti voi a fare lo stesso, mi sono recato presso la Biblioteca di Castelcapuano, dove ho incontrato il Presidente Roberto Fiore e tutti gli Avvocati che stanno lavorando per questa iniziativa su Giambattista Vico in occasione di maggio dei monumenti; l'esposizione è davvero strepitosa, gli Avvocati che fanno da guida sono bravissimi, parlano inglese, francese e tedesco, la biblioteca era gremita, c'erano Avvocati provenienti da varie parti d'Italia. Quindi, invito tutti voi almeno nella giornata di sabato mattina ad essere presenti perché sicuramente va onorata questa giornata. La parola al Consigliere Salvati.

CONSIGLIERE SALVATI: A tal proposito, il Consiglio non potrebbe mandare una pec agli Avvocati per questa pregevole iniziativa?

PRESIDENTE: Si dispone l'invio di una mail per invitare tutti a partecipare e a recarsi alla Biblioteca di Castel Capuano.

Un'ultima comunicazione, abbiamo concordato un protocollo d'intesa per l'accoglimento e per le vittime di stalking e violenza tra la ASL Napoli 3 sud e il Consiglio dell'Ordine di Napoli. Questa iniziativa prevede, sul modello antico dell'osservatorio ed altre iniziative simili che il Consiglio dell'Ordine ha adottato, la costituzione di un gruppo di Avvocati che sia presente e disponibile per dare indicazioni, naturalmente la presenza e la disponibilità e le indicazioni sono a titolo gratuito, per dare assistenza alle vittime di stalking e altre vittime di violenza. Ovviamente il riferimento con la A.S.L. è perché ci dia l'indicazione sulle persone eventualmente da assistere. Sarebbe prevista da questo protocollo la costituzione di un comitato esecutivo/organizzatore costituito da dieci membri, di cui cinque Avvocati e cinque operatori sanitari, con la direzione del Comitato esecutivo affidata in maniera congiunta a due referenti nominati dal Consiglio dell'Ordine e dall'A.S.L. Napoli 3. Andrebbe in linea con la politica anche abbastanza risalente di questo Consiglio e consentirebbe la presenza di Avvocati in situazioni di disagio.

CONSIGLIERE CHEF: Credo che sarebbe opportuno, a parte l'iniziativa interessante e lodevole, indicarli da parte del Consiglio dell'Ordine o chiedere alle varie Commissioni, perché sono opere di volontariato professionale, quindi che siano ben disponibili una volta accettato l'incarico, forse qualcuno della Commissione penale, della Commissione famiglia, della Commissione minori, in modo da avere una composizione eterogenea. Quindi si potrebbe chiedere alle Commissioni, se qualcuno di ogni Commissione è interessato e la presenza delle diverse Commissioni potrebbe portare un lavoro molto proficuo.

PRESIDENTE: Sono assolutamente d'accordo, magari direi di indicarne anche più di uno di ogni Commissione; direi di coinvolgere le Commissioni e il Comitato Pari Opportunità: c'è bisogno di un gruppo abbastanza nutrito.

CONSIGLIERE CHEF: Bisognerebbe organizzare una linea verde, perché nel momento in cui si offre la propria disponibilità non vorrei che alcune persone indirettamente diventassero vittime di stalking, cioè di persone che chiamano di notte, perché è capitato anche questo in questo tipo di consulenza, però fare in modo che le persone che offrono questo volontariato non siano le prime vittime e siano tutelate a loro volta.

PRESIDENTE: Se siete d'accordo, approverei il protocollo 6209/2018 e, poi, sulle indicazioni ci riflettiamo con calma.

Prot. 6056/2018: (Comunicazione astensione 6 giugno 2018):

Prot. 6054/2018: (Relazione sulla Convenzione con il Liceo Classico Pansini di Napoli):

Prot. 6053/2018: (Istanza decorrenza cancellazione dalla presentazione dell'istanza):

Prot. 6036/2018: (Dimissioni dalla Commissione Famiglia):

Prot. 5939/2018: (disponibilità ad attività di docenza):

Prot. 5910/2018: (Seminario di studi sul contrasto ai reati in materia ambientale. 31 maggio 2018):

Prot. 5894/2018: (Richiesta esperti per procedura selettiva per 1 posto dirigente – settore 1 AA.GG. – Personale Contratti):

Prot. 5893/2018: (Comunicazione nomine del Sindacato Forense Puteolano):

Prot. 5867/2018: (Camera Penale - Congresso UCPI 2018):

Prot. 5866/2018: (COA Torre Annunziata - Congresso UCPI 2018):

Prot. 5808/2018: (O.d.s. n. 67/2018 digitalizzazione degli atti relativi alle indagini preliminari):

Prot. 5760/2018: (Ordine di servizio n. 65/18 nuove competenze amministrative Procuratori aggiunti):

Prot. 5743/2018: Convegno Cassa Forense 21 giugno 2018):

Prot. 5742/2018: (Aggiudicazione lavori di adeguamento alle normative antincendio e gli apprestamenti di sicurezza necessari a proteggere i locali della biblioteca di cui all'oggetto, gli utenti e i documenti in essa conservati):

Prot. 5562/2018: (Ritardi nei pagamenti dei decreti di liquidazione dei procedimenti incardinati presso il soppresso ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli):

Prot. 5471/2018: XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania – art. 4, commi 15 e 16 delle norme regolamentari e statutarie):

Prot. 5316/2018: (Riunione tavolo tecnico): ;

Prot. 5313/2018: (Legge 53.94 – deposito atti civili notificati a mezzo Avvocatura):;

Prot. 5225/2018: (CNF: Nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell'equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri dei giudici):;

Prot. 5223/2018: (Comunicazione di fissazione udienza ricorso RGN 277/17 Avv Giacomo Iacomino/COA Napoli):;

Prot. 5174/2018: (Richiesta attivazione presso la sezione esecuzioni civili Trib. Napoli – comma 5 lett. E art. 4 del DM 55/2014):;

Prot. 5156/2018: (Dichiarazioni di assenza all'Assemblea degli iscritti del 27/04/2018):

Prot. 5111/2018: Art. 76, comma 4 , del DPR n. 115 del 2002 – Chiarimenti):;

Prot. 5081/2018: (Costituzione Commissione assistenza tecnica gratuita – trasmissione decreto):;

Prot. 5075/2018: Unione Forensi per la tutela dei diritti umani – “Diseguaglianze e diritti umani” – 18 maggio 2018:;

Prot. 5073/2018: (Disponibilità a far parte della Commissione Famiglia):

Prot. 5034/2018: (72.18 Gab. Verbale del 05/04/2018 sulle criticità del Tribunale di Sorveglianza di Napoli): ;

Prot. 4960/2018: (Relazione Avv. Roberto Giovane di Girasole sull'attività in corso di svolgimento);;

Prot. 4954/2018: (Richiesta contributo per spettacolo teatrale);;

Prot. 4953/2018: (Sospensione piattaforma elimina code ondemand sportelli UNEP Napoli);;

Prot. 4921/2018: (n. 3 –C-2018 – Anticorruzione e trasparenza – Delibera ANAC n. 141 - 2018 del 21/02/2018);;

Prot. 4763/2018: (Seminario Pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'Equo compenso. Roma – 18 aprile 2018);;

Prot. 4606/2018: (Quesito LR Campania n. 4/2011, art. 1 c. 43 ed artt. 30 c. 2 e 40 c. 3 Regol. Reg. 12/2011);;

Prot. 4518/2018: (o.d.s. n. 49/2018 Procura Napoli);;

Prot. 4463/2018: (o.d.s. n. 48/2018) Procura della Repubblica);;

Prot. 3964/2018: (Esposto contro GdP Na Chieffo);;

Prot. 3320/2018: (Elezioni rinnovo componenti il Comitato delegati 2019/2022);;

Prot. 3131/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania – convocazione Comitato organizzatore e Commissione di lavoro per il 9 marzo 2018); ;

Prot. 2999/2018: (Delibera consiliare 1 febbraio Coa Roma); ;

Prot. 2621/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania); ;

Prot. 2616/2018: (Convenzione tra Dipartimento Giurisprudenza università Federico II e Comitato scientifico Osservatorio Giuridico di ascolto e di orientamento sui diritti sociali COA Napoli);;

Prot. 2252/2018: (Richiesta di sgravio);;

Prot. 2444/2018: (Determinazione presidenziale n. 181/2017 – Procedura per la formazione di liste per avvocati domiciliatari e/o sostituti d'udienza. Richiesta pubblicazione avvisi.);;

Prot. 2159/2018: (Proposta CNF di riforma costituzionale dell'art. 111 Cost);;

Prot. 1355/2018: (Credenziali di firma digitale agganciate alla CNS di altro professionista);;

Prot. 14639/2017: (Richiesta nomina Rappresentante del COA di Napoli all'interno del Comitato di indirizzo della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di

Napoli Suor Orsola Benincasa);;

La parola al Consigliere segretario per le comunicazioni.

CAPO 2 - Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;

- Comunicazioni del Consigliere Segretario-

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Il Consiglio dovrebbe deliberare oggi, in continuità con altre decisioni degli anni precedenti, di confermare quale responsabile dell'anticorruzione il dott. Mario Libertino.

PRESIDENTE: È confermato come responsabile dell'anticorruzione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il dott. Mario Libertino. Si pubblici sul sito.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Prot. 6185/2018: (La piattaforma di accesso guest Wi-Fi a internet per i vostri iscritti): Ho fatto redigere alcuni preventivi per consentire a tutti gli iscritti in Piazza Coperta di utilizzare il wi-fi gratuitamente. Copriremo tutta la zona intorno al Consiglio dell'Ordine, in modo che ogni singolo iscritto, con un'apposita password che gli verrà comunicata via sms quando richiede l'accesso, potrà accedere al servizio. Queste comunicazioni verranno memorizzare in una cartella del Consiglio in modo che si possano controllare i vari accessi, qualora fosse necessario in ipotesi di violazioni. Questo servizio avrà un costo molto ridotto di meno di 1.000 euro. Quindi con una spesa inferiore ai mille euro consentiremo agli Avvocati di accedere al servizio e aiutarli nella quotidianità. Il costo è una tantum, e non annuale. Verificheremo se poi sarà necessario implementare il servizio.

PRESIDENTE: In relazione all'istallazione di un sistema wifi di accesso guest a internet per gli Avvocati nella zona Piazza Coperta, come da proposta del Consigliere Segretario, formulata da NSI agli atti, il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole, salvo eventuale implementazione del sistema laddove ne facciano richiesta gli Avvocati e fatto salvo il parere favorevole del Consigliere Tesoriere.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: C'è una cosa un po' delicata, Prot. 6147/2018: (Istanza di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241): una comunicazione che ci invia l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ve la leggo:

Omissis

Dobbiamo riscontrare l'agenzia delle entrate rispetto a questa istanza di accesso. Il Segretario pensa che non siamo tenuti ad offrire a nessuno motivazioni di una sanzione, ammesso che vi sia, ma solo a dare riscontro che essa sia stata o meno irrogata e di che tipo.

PRESIDENTE: In relazione al protocollo 6147/2018 il Consiglio dà atto che nei confronti dell'Avvocato Vincenzo Arino è stata irrogata una misura cautelare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi sei dall'autorità giudiziaria e allo stato non risulta nessuna sanzione disciplinare. Al Consigliere Segretario per la comunicazione.

Prot. 6126/2018: (Dirette live video): si rinvia;

Prot. 6125/2018: (Abbonamento notifiche push su vostro sito): si rinvia;

Prot. 5889/2018: (Proc. 375/2017 RR (ex 9005/17 COA Napoli): si rinvia;

Prot. 5888/2018: (Proc. 375/2017 RR (ex 12403/17 COA NA): si rinvia ;

Alle ore 17.47 la seduta è sospesa

Alle ore 18,15 la seduta è riaperta

PRESIDENTE: Riguardo al prot. 4961/2018 (Richiesta nomina componente Comitato Tecnico Scientifico Borsa Immobiliare di Napoli – CCIAA Napoli): il Consiglio indica il vice Presidente Carini. Si comunichi.

C'è una lettera che ci giunge dall'Avvocato Maria Fiore, prot. 6036/2018, di cui vi do lettura.

“La scrivente Avv. Maria Fiore, nell'apprendere con sommo stupore che, nella seduta consiliare del 15/05 c.a., sono state sollevate perplessità in merito alla mia designazione nella Commissione di Diritto di famiglia da parte di un consigliere di cui ignoro la conoscenza per la mia parentela al Consigliere Avv. Roberto Fiore, per motivi di opportunità, rassegno le mie dimissioni dalla Commissione medesima.

Colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.”

A seguito di una piccola discussione nella scorsa seduta c'è stata questa comunicazione dell'Avvocato Maria Fiore. Ci sono interventi? Rispetto a questo c'è la proposta di

respingere le dimissioni dalla Commissione Famiglia. Il Consiglio all'unanimità con l'astensione dei Consiglieri Roberto Fiore e Maria Giuseppina Chef respinge le dimissioni dell'Avvocato Maria Fiore. La parola al Consigliere Segretario.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Sapete che il 25 maggio prossimo entra in vigore il GDPR, che è il Regolamento generale sulla protezione dei dati; è una normativa comunitaria che controlla le società e le altre organizzazioni che gestiscono i dati personali. Ci sono alcuni requisiti molto rigorosi, che riguardano la gestione dei dati, la trasparenza, la documentazione e il consenso dell'utente. La questione va approfondita da un esperto. Tra quelli interessati, invece, vi sono certamente i Consigli degli Ordini. Abbiamo, quindi, la necessità di organizzare, governare questo nuovo modo di gestire i dati personali, perché evidentemente la nostra struttura organizzativa va completamente modificata. Siamo abbastanza avanti perché qualche tempo fa abbiamo inviato un nostro dipendente a seguire un corso di formazione, in modo tale che possiamo già indicare questa persona, che è il signor Giuseppe Ciccone, come responsabile del regolamento generale. Ciò detto, sul piano sostanziale, vi è la necessità concreta di individuare un soggetto che sia in grado di gestire e organizzare tutta la struttura; per fare questo dobbiamo fornirci di alcuni preventivi di società ed organizzazioni che siano in grado di poterci aiutare. Poiché i costi sono molto elevati, si parla di cifre che vanno intorno a 25 mila euro l'anno, l'idea è di condividere la spesa con i soggetti che hanno le nostre stesse problematiche, primi tra tutti gli altri Consigli degli Ordini del distretto e parlare eventualmente anche con gli altri Ordini professionali vicino a noi, quali i notai e i commercialisti. La questione è veramente importante, perché le sanzioni sono pesantissime, abbiamo anche dei termini molto ristretti per comunicare all'Autorità eventuali violazioni, mi pare siano 72 ore, il che significa che o ci attrezziamo in maniera decisa rispetto a questa vicenda o rischiamo di rispondere di una serie di violazioni. Abbiamo una Commissione privacy, abbiamo dei soggetti che questa materia la conoscono e, allora, il Consiglio dovrebbe valutare l'idea, non solo di dare la possibilità all'ufficio di presidenza di incontrare gli altri Ordini per verificare se ci sono possibili condivisioni, ma anche di interloquire con i soggetti che all'interno di questa Commissione si occupano della privacy.

PRESIDENTE: Sono dell'idea che il Consiglio oggi debba valutare, spero, positivamente, anche se sia il caso di interfacciarsi con gli altri Ordini del distretto per condividere la spesa, magari organizzare una Riunione di Concerto per la prossima settimana e discutere sull'argomento, che è abbastanza impellente.

CONSIGLIERE CHEF: Che io sappia, a meno che non ci sia una proroga, il termine scade il 25 per tutta la normativa. Tutto questo andrebbe fatto anche per obbligo, non per scelta nostra, con un contratto, che fa parte della documentazione che dobbiamo fornire.

PRESIDENTE: Non c'è dubbio. Il Consigliere Segretario lo aveva già detto. Siamo pronti per la formazione del DPO e sulla conseguente nomina, ma sulla valutazione delle competenze e delle spese delle singole società che si occupano di questo, credo che un minimo di valutazione dobbiamo dividerla con il Consiglio.

Alle ore 18,25 il Vice Presidente Impradice si allontana.

PRESIDENTE: Il Consiglio all'unanimità nomina DPO del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli il ragioniere Giuseppe Ciccone, avendone i requisiti.

Avete controllato l'ordinaria amministrazione?

Alle ore 18,40 il Consigliere Frojo si allontana.

CONSIGLIERE SORGE: Chiedo di conoscere ufficialmente dall'8 novembre quanti pareri in materia penale sono stati decretati dal Consiglio, proposti e chi ne fosse il relatore delegato. Lo chiedo ufficialmente, poi, tu mi dici "non ne hai diritto".

PRESIDENTE: Ti rispondo subito, tu sei a conoscenza dei verbali delle sedute e nei verbali c'è tutto!

CONSIGLIERE SORGE: Non risultano i relatori!

PRESIDENTE: Come? Vai a leggere i verbali del Consiglio! La materia te la vai a controllare in ogni singolo fascicolo! L'ordinaria Amministrazione è approvata?

CONSIGLIERE SEGRETARIO: C'è solo una correzione da fare, bisogna correggere il nome Di Noia Aniello e non Di Nola.

CAPO 4 - Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato,

richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;

PRESIDENTE: Si approva l'ordinaria amministrazione.

EVENTI FORMATIVI

Prot. 6206/2018: COA Napoli – “ Gli Avvocati chiacchierano con Diego De Silva e l'Avvocato malinconico” – 6 giugno 2018: n. 3 crediti;

Prot. 6181/2018: COA Napoli – “I giudizi dinanzi la Corte dei Conti” – 8 giugno 2018: n. 3 crediti;

Prot. 6112/2018: Movimento autonomo avvocati telematici / Officina Forense – “General data protection regulation: il trattamento dei dati personali alla luce del regolamento U.E. 2016/679: Nuovi adempimenti o opportunità commerciale?” – 28 maggio 2018: n. 2 crediti

Prot. 6100/2018: Associazione Rinascimento Forense – “Mantenimento dei figli: confine tra spese ordinarie e spese straordinarie. Nel silenzio della legge tra linee guida del CNF e Potocolli d'intesa” – 7 giugno 2018: n. 3 crediti

Prot. 6057/2018: SSM e COA di Napoli – “Incontro di studio in memoria di Eugenio Selvaggi (1946 – 2018) – 22 giugno 2018: n. 2 crediti

Prot. 6055/2018: Associazione G. Porzio – “L'incompetenza territoriale e le preclusioni istruttorie nei giudizi innanzi al Giudice di Pace” - 23 maggio 2018: n. 2 crediti

Prot. 6016/2018: Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania – “Tutela dell'Ambiente e semplificazione amministrativa. L'Ambiente e la nuova accezione di semplificazione da limite a parametro di differenziazione dei procedimenti amministrativi” - 20 giugno 2018: n. 2 crediti

Prot. 6014/2018: Bozzelli, Galateri di Genola e Parteners. Patrocinio Giurisdizioni Superiori – “Convegno Nuovo Regolamento Privacy UE/2016/679: the day after” – 10 maggio 2018: si riferisce ad evento già accreditato il 15/05/2018 con 3 crediti – prot. 5530/2018

Prot. 6011/2018: Università Federico II/ Dipartimento di Giurisprudenza – “Corso di perfezionamento in amministrazione e finanza degli Enti locali” - A.A. 2017/2018: n. 10 crediti a pagamento – no patrocinio;

Prot. 6010/2018: Medì dell'ODCEC di Napoli – “Corso gestore della crisi da sovraindebitamento” – 12, 14, 21, 26 e 27 giugno, 2, 3, 9 e 10 luglio 2018: sospeso;

Prot. 5945/2018: ASSIDAL – Manifestazione gratuita “Obiettivo Sicurezza” – 26, 27, 28 e 29 giugno 2018 - richiesta patrocinio morale ed invito di partecipazione: si concede il patrocinio;

Prot. 5915/2018: COA Napoli – COA Napoli – “Previdenza forense comparata in ambito comunitario” – 28 gennaio 2018; n. 3 crediti

Prot. 5914/2018: COA Napoli – “Dovere di verità. Nei rapporti con gli organi forensi, nei rapporti con Cassa Forense, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria” – 20 giugno 2018; n. 3 crediti;

Prot. 5913/2018: COA Napoli – “Quantificazione del compenso dell'Avvocato. Profili civilistici e deontologici” – 11 giugno 2018: n. 3 crediti;

Prot. 5876/2018: Acli Dicearchia Pozzuoli – Premio Dicearchia: “Inadempienze lrggr 6/2014 e limiti legge 68/2015 sugli ecoreati – 31 maggio 2018: n. 3 crediti;

Prot. 3356/2018: ODCEC Napoli – “Progettiamo oggi il futuro su misura dei nostri cari: dopo il Noi e dintorni..” – 15 giugno 2018: già concesso patrocinio nella seduta del 13 marzo – si concedono n. 4 crediti.

ISCRIZIONE AVVOCATI

- 1 Ferraro Massimiliano, 06/02/1991, Napoli (Na)
- 2 Milano Mariantonietta, 12/06/1987, Maddaloni (Ce)
- 3 Mucci Daria, 05/02/1982, Roma (Rm)
- 4 Perrotta Francesca, 17/12/1987, Napoli (Na)
- 5 Riccio Renata, 23/10/1983, Napoli (Na)
- 6 Ricigliano Salvatore, 05/01/1974, Napoli (Na)
- 7 Di Noia Aniello, 08/04/1967, Napoli (Na) (Reiscrizione Per Trasferimento)
- 8 Mastroianni Lidia, 31/10/1979, Afragola (Na) (Reiscrizione Per Trasferimento)

- In riferimento all'istanza dell'Abogado Luca Romano, il Consiglio convoca l'Abogados Romano per il giorno 05/06/2018 alle ore 16.00.
- In riferimento all'istanza dell'Abogado Vincenzo Bertolini, il Consiglio convoca l'Abogados Bertolini per il giorno 05/06/2018 alle ore 16.15.

CANCELLAZIONE AVVOCATI

- 1 Della Corte Luigi, 11/11/1981, Pollena Trocchia (Na)
- 2 Pirozzi Domenico, 21/08/1940, Casalnuovo Di Napoli (Na)
- 3 Striano Pietro, 21/01/1972, Napoli (Na)
- 4 Uva Cristiano, 12/04/1973, Napoli (Na)
- 5 Vampa Rocco, 11/12/1971, Aversa (Ce)
- 6 Vallefucio Vincenzo, 11/02/1968, Napoli (Na)

ISCRIZIONE PRATICANTI

1. Bavarella Anna
2. Florez Laura Andrea
3. Izzo Adriano (Per Trasferimento Da Roma)
4. Leone Ilenia
5. Liccardo Miriam
6. Mancino Roberta
7. Merlini Luigi
8. Mondini Simona
9. Orzalesi Andrea (Per Trasferimento Da Livorno)
10. Pedace Giuseppe
11. Pesce Graziella
12. Pellone Martina
13. Ricci Marco
14. Sorrentino Annalisa

CANCELLAZIONE PRATICANTI

- 1 Capobianco Chiara, 28/10/1991, Napoli (Na) (A Domanda)
- 2 Cardillo Claudia, 28/09/1990, Napoli (Na) (A Domanda)
- 3 De Luca Daniele, 06/11/1985, Napoli (Na) (A Domanda)
- 4 Scarpa Stefano, 20/09/1987, Napoli (Na) (A Domanda)
- 5 Di Bello Alfredo, 21/01/1986, Napoli (Na) (A Domanda)

NULLAOSTA PRATICANTI

Cascone Anna Maria, 25/04/1991, Vico Equense (Na)

ISCRIZIONE NOTIFICHE IN PROPRIO

- 1 Acone Pierpaolo, 10/05/1976, Napoli (Na)
- 2 Buglione Alessandro, 02/02/1982, Napoli (Na)
- 3 D'agostino Ilaria, 12/09/1976, Napoli (Na)
- 4 Di Francia Sofia, 27/02/1989, Napoli (Na)
- 5 Maiello Francesco, 08/03/1977, Napoli (Na)
- 6 Barragan Gutierrez Manuel, 30/12/1989, Siviglia (Ee)

COMPIUTA PRATICA

- 1 Caiazza Chiara Alberta, 06/05/1991, Napoli (Na)
- 2 Della Monica Antonietta, 13/09/1987, Napoli (Na)
- 3 Fago Gennaro, 14/06/1991, Napoli (Na)
- 4 Iacono Martina, 09/01/1992, Ischia (Na)
- 5 Serpe Vincenzo, 31/05/1991, Napoli (Na)
- 6 Truglio Teresa, 01/02/1992, Napoli (Na)
- 7 Cibelli Rossella, 01/08/1991, Napoli (Na)
- 8 Curto Marcello Salvatore, 18/07/1990, Napoli (Na)
- 9 Esposito Martina, 28/02/1991, Napoli (Na)
- 10 Savy Salvatore, 01/07/1982, Napoli (Na)
- 11 Cascone Anna Maria, 25/04/1991, Vico Equense (Na)

SOSPENSIONE VOLONTARIA EX ART. 20 CO 2 L. 247/2012

- AVV.LUIGI D'ELIA;
- AVV.CARMELA PERA.

ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Elenco	Cognomenome	Data Nascita	Citta'nascita	Descrizione Turno
Avvocato	Angiolini Manuela	06/06/1980	Villaricca	Civile
Avvocato	Angiolini Manuela	06/06/1980	Villaricca	Volontaria Giurisdizione
Avvocato	Annunziata Antonietta	20/10/1985	Torre Del Greco	Penale
Avvocato	Annunziata Antonietta	20/10/1985	Torre Del Greco	Amministrativo
Avvocato	Annunziata Antonietta	20/10/1985	Torre Del Greco	Civile
Avvocato	Annunziata Antonietta	20/10/1985	Torre Del Greco	Volontaria Giurisdizione
Avvocato	Annunziata Antonietta	20/10/1985	Torre Del Greco	Tributario
Avvocato	Cacace Gelsomina	02/09/1961	Napoli	Amministrativo
Avvocato	Cacace Gelsomina	02/09/1961	Napoli	Civile
Avvocato	Cacace Gelsomina	02/09/1961	Napoli	Volontaria Giurisdizione
Avvocato	Dal Bianco Gianmarco	05/02/1976	Thiene	Amministrativo
Avvocato	Dal Bianco Gianmarco	05/02/1976	Thiene	Civile

Avvocato	Di Napoli Diego	05/04/1984	Napoli	Civile
				Volontaria
Avvocato	Di Napoli Diego	05/04/1984	Napoli	Giurisdizione
Avvocato	Matinata Maria Francesca	28/12/1970	Chiaromonte	Amministrativo
Avvocato	Matinata Maria Francesca	28/12/1970	Chiaromonte	Civile
				Volontaria
Avvocato	Matinata Maria Francesca	28/12/1970	Chiaromonte	Giurisdizione
Avvocato	Mignano Luca	20/09/1981	Napoli	Amministrativo
Avvocato	Mignano Luca	20/09/1981	Napoli	Civile
				Volontaria
Avvocato	Mignano Luca	20/09/1981	Napoli	Giurisdizione
Avvocato	Staiano Fabio	18/04/1974	Napoli	Penale
Avvocato	Staiano Fabio	18/04/1974	Napoli	Civile
				Volontaria
Avvocato	Staiano Fabio	18/04/1974	Napoli	Giurisdizione

ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI ALLE VENDITE IMMOBILIARI

Elenco	Cognomenome	Data Nascita	Citta'nascita	Descr. Spec.
Avvocato	Antonazzo Livia	17/01/1974	Napoli	Napoli Nord
				Santa Maria Capua Vetere
Avvocato	Antonazzo Livia	17/01/1974	Napoli	Torre Annunziata
	Cozzolino Davide			
Avvocato	Ugo	19/05/1990	Napoli	Avellino
	Cozzolino Davide			
Avvocato	Ugo	19/05/1990	Napoli	Benevento

Avvocato	Cozzolino Davide Ugo	19/05/1990	Napoli	Napoli
Avvocato	Cozzolino Davide Ugo	19/05/1990	Napoli	Napoli Nord
Avvocato	Cozzolino Davide Ugo	19/05/1990	Napoli	Nola
Avvocato	Cozzolino Davide Ugo	19/05/1990	Napoli	Santa Maria Capua Vetero
Avvocato	Cozzolino Davide Ugo	19/05/1990	Napoli	Torre Annunziata
Avvocato	Fariello Valentina	11/03/1986	Napoli	Avellino
Avvocato	Fariello Valentina	11/03/1986	Napoli	Benevento
Avvocato	Fariello Valentina	11/03/1986	Napoli	Napoli
Avvocato	Fariello Valentina	11/03/1986	Napoli	Napoli Nord
Avvocato	Fariello Valentina	11/03/1986	Napoli	Nola
Avvocato	Fariello Valentina	11/03/1986	Napoli	Santa Maria Capua Vetero
Avvocato	Fariello Valentina	11/03/1986	Napoli	Torre Annunziata

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO "GIURISDIZIONE ORDINARIA"

1	RICCARDI	Maria	RCCMRA87P49F839H	Napoli	09/09/1987
2	URICCHIO	Antonio	RCCNTN75C05F052H	Matera	05/03/1975

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO "GIURISDIZIONE ORDINARIA"

1	DI MEGLIO	Clotilde
---	------------------	----------

VARIAZIONI TABELLARI

Prot. 6062/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 6061/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 6060/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 6059/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5940/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5912/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5884/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5883/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5882/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5878/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

Prot. 5877/2018: Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole

- PARERI -

N. 25/18 **Omissis..**

N. 49/18 **Omissis..**

N. 59/18 **Omissis..**

N. 68/18 **Omissis..**

N. 93/18 **Omissis..**

N. 101/18 **Omissis..**

CAPO 3 – Approvazione verbale della seduta del 15 maggio 2018

PRESIDENTE: Il verbale l'avete letto?

CONSIGLIERE ROSSI: Piccole correzioni da fare, però, in merito alla decisione delle date delle elezioni per i delegati congressuali sul verbale c'è scritto "il giorno lo decide il Presidente, ma, come tutte le altre cose mi piacerebbe condividere con voi questa data"; e viene, poi, indicata all'unanimità la data del 5 e 6 luglio. Devo rilevare che in queste stesse date è già stata fissata l'ultima Assemblea OCF proprio sui temi congressuali e, di conseguenza, questa decisione non è stata presa all'unanimità, ma dal Presidente.

Pertanto, va precisato che la decisione è stata presa con il voto contrario del Consigliere Rossi. Visto che il Presidente si è fatto una risata, voglio ricordare che, alla presenza di altri Consiglieri, nella stanza del Consigliere Segretario abbiamo cercato di concordare una data per l'elezione dei delegati; si era pensato alla settimana di luglio ed avevo riferito al Presidente, alla presenza di altri Consiglieri, che in quelle date, che, poi, ha fissato, 5 e 6 luglio, c'era l'ultima Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, in cui si trattavano i temi congressuali per il Congresso di Catania.

PRESIDENTE: Che avevamo concordato è un parolone, avevi proposto!

CONSIGLIERE ROSSI: Sì, invece, avevamo concordato. C'erano anche altri Consiglieri.

PRESIDENTE: Chi sono?

CONSIGLIERE ROSSI: C'erano i Consiglieri Zanchini, Criscuolo.

CONSIGLIERE ZANCHINI: Sì, poi, però ti dico cosa io ricordo.

CONSIGLIERE ROSSI: Successivamente durante la seduta consiliare, ci sono stati dei piccoli punti di vista diversi tra me e il Presidente Bianco e, quando si è deciso sulla data.

PRESIDENTE: Consigliere Rossi, ti prego di abbassare un attimo la voce! Non è motivo di litigio questo, volevo ricordarti che abbiamo fatto una discussione con le varie indicazioni delle date.

CONSIGLIERE ROSSI: Riprendiamo quando si è parlato di fissare queste date, il Presidente ha indicato le date del 5 e 6 luglio ed, a microfono spento, ti ho detto: "Maurizio, scusa, ti avevo detto che ero impegnato per queste date", tu mi hai risposto: "Dopo quello che mi hai combinato, che cosa ti aspettavi?" Testuali parole tue! Quindi, la data l'hai fissata tu con il voto contrario del Consigliere Armando Rossi, che chiede la rettifica di questo verbale.

PRESIDENTE: Non voglio entrare in questa cosa. Non hai manifestato nella scorsa seduta il tuo voto contrario, fermo restando che il verbale non può essere cambiato, il Consiglio in questa sede ti consente di esprimere il voto contrario postumo.

CONSIGLIERE ROSSI: Grazie. Ma in ogni caso, chiedo di riascoltare la registrazione della seduta scorsa perché io non ho approvato queste date.

PRESIDENTE: Si approvano i verbali con le modifiche e le integrazioni segnalate al Consigliere Segretario, con l'astensione del Consigliere Rossi e la sua precisazione.

La parola al Consigliere tesoriere.

Il Consigliere Tesoriere relaziona sull'Assistenza.

ASSISTENZA FORENSE

Fondi Consiglio

Omissis..

CONSIGLIERE TESORIERE: In vista delle prossime tornate elettorali, intendo quelle che sono le prossime elezioni dei delegati al Congresso di Catania e delegati Cassa Forense se il Consiglio ritiene di procedere a valutare offerte del voto elettronico. Allo stato attuale mi è arrivato un solo preventivo per i Delegati Congressuali. Propongo che a prezzi vantaggiosi si possa procedere con il voto elettronico in entrambi i casi, laddove il dispendio di risorse sia esoso rispetto alla tempistica, alla partecipazione e all'affluenza della classe procedere con il cartaceo. Naturalmente sono da mettere sul piatto della bilancia i costi e i benefici. Se il Consiglio intende procedere in questo senso, prenderò contatti con i fornitori e vedere quale prezzo poter stabilire.

Propongo un plauso all'Avvocato Litterio che, come voi sapete, è stato eletto in sessione plenaria in CCBE il 18 membro del Comitato Finanza dell'Organismo, che è composto da otto Avvocati europei e l'Avvocato Litterio, appartenente il nostro Foro, che rappresenta il CNF, ha ricevuto questa nomina e ritengo che sia un momento di vanto per l'Ordine di Napoli.

COMMISSIONI

PRESIDENTE: La volta scorsa ci siamo riservati per questa seduta di vedere le domande proposte per la Commissione diritti umani; le ho raccolte e sono allo stato 21, le indicherei e, poi, se ne volete indicare altri li proponete. La domanda fatta per questa comporta l'esclusione dall'eventuale altra Commissione, perché coloro che sono in due Commissioni dovranno scegliere.

Hanno fatto richiesta di far parte della Commissione Diritti Umani:

Gli Avvocati

Maria Di Vaia
Celeste Giliberti
Luigi Migliaccio
Nicola Vetrano
Marianosaria Giarritiello
Grazia Andreoni
Silvana Visconti
Deborah Tiziana Oliviero
Gianluca Valentino
Flaviano Moltedo
Giuseppe Brandi
Ivo De Angelis
Barbara Berardi
Luca Saltalamacchia
Raffaele Minieri
Marta Tortono
Antonella Notturmo
Sabino Sarno
Valerio Maione
Marianna Puzo

CONSIGLIERE SALVATI: Quelle Commissioni che si sono già formate, altre persone non le abbiamo fatte entrare perché non c'era posto. Hanno fatto la domanda? Le abbiamo inserite? Adesso non è che possono decidere di andare in un'altra, perché diventa un lavoraccio per tutti.

PRESIDENTE: Ho capito, io ho elencato le domande pervenute a questo Ordine per la Commissione Diritti Umani.

CONSIGLIERE SALVATI: Per esempio Berardi è coordinatrice di un'altra Commissione, Celeste Giliberti è nella commissione diritto penale.

CONSIGLIERE CHEF: Posso proporre per questa Commissione il prof. Giuseppe Cataldi, che è sempre stato un orientamento di altissimo livello della Commissione.

PRESIDENTE: Non ricordo se sia iscritto in verità, verificheremo. I nomi indicati allo stato sono quelli designati componenti della Commissione Diritti Umani.

CONSIGLIERE SORGE: Propongo per questa Commissione Diritti umani l'Avvocato Marianna Puzo.

Il Consiglio, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritti Umani**

Gli Avvocati

Nicola Vetrano

Mariarosaria Giarritiello

Grazia Andreoni

Silvana Visconti

Gianluca Valentino

Flaviano Moltedo

Giuseppe Brandi

Ivo De Angelis

Luca Saltalamacchia

Raffaele Minieri

Marta Tortono

Sabino Sarno

Valerio Maione

Marianna Puzo

CONSIGLIERE FIORE: Per la Commissione Diritto d'Impresa propongo gli Avvocati Assunta D'Agata e Nicola De Pascale.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto d'Impresa**

Gli Avvocati

Assunta D'Agata

Nicola De Pascale.

CONSIGLIERE VALENTINO: Propongo per la Commissione Diritto delle Assicurazioni e CTU l'Avvocato Patrizia Sommonte.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto delle Assicurazioni e CTU**

l'Avvocato Patrizia Sommonte.

CONSIGLIERE VALENTINO: Propongo per la Commissione Mediazione Familiare l'Avvocato Antonio Sassi.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Mediazione Familiare**

L'Avvocato

Antonio Sassi.

CONSIGLIERE ARMIERO: Propongo per la Commissione Diritto della navigazione l'Avvocato Paolo Rinaldi

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave

dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Diritto della Navigazione**

L'Avvocato Paolo Rinaldi

CONSIGLIERE SIFO: Propongo per la Commissione Fondi Comunitari E Rapporti Con L'unione Europea gli Avvocati Filippo Cultrera e Monica Carannante

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Fondi Comunitari E Rapporti Con L'unione Europea**

Gli Avvocati

Filippo Cultrera

Monica Carannante

CONSIGLIERE SIFO: Volevo evidenziare che l'Avvocato Vincenzo Gioiello vuole abbandonare la Commissione Amministrazione e Custode Giudiziario e passare alla Commissione esecuzione.

Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione Esecuzione**

L'Avvocato Vincenzo Gioiello

CONSIGLIERE VALENTINO: Presidente, volevo specificare che per la Commissione Diritto Amministrativo l'Avv. Errico Romano è nato 07.09.1966 a Capri, siccome ci sono omonimi, non vorrei che fosse escluso.

PRESIDENTE: C'è una comunicazione del Consigliere De Rosa.

CONSIGLIERE DE ROSA: Grazie Presidente. In relazione alla delibera sull'Equo compenso approvata lo scorso martedì chiedevo se possiamo conferirle efficacia immediatamente esecutiva, in modo tale che viene pubblicata online e che venga inviata

agli Enti pubblici e privati a partecipazione mista, che possiamo individuare insieme o secondo le tue indicazioni, perché mi sono stati segnalati casi di nuove selezioni di short list che attuano beauty contest in violazione della legge.

PRESIDENTE: Il Consiglio condivide e approva.

CONSIGLIERE CAVALLI: Avevamo pensato all'istituzione dell'osservatorio, quindi l'argomento è strettamente connesso a quello affrontato dal Consigliere De Rosa, si potrebbe pensare di istituire una casella di posta dedicata e di fare proprio una cassetta con chiave da mettere all'interno degli uffici del Consiglio.

CONSIGLIERE DE ROSA: L'avevo proposto mesi fa e il Presidente disse che il tecnico aveva detto che questa situazione della casella pec dedicata poteva creare dei problemi, proprio come accessibilità.

PRESIDENTE: A meno che non prevediamo una casella del tipo: “**Segnala al Consiglio**”.

CONSIGLIERE DE ROSA: Come ha fatto il CNF.

CONSIGLIERE CAVALLI: Pensavo quella in uno alla segnalazione cartacea, perché magari qualcuno può pensare che la pec è anonima fino ad un certo punto.

CONSIGLIERE DE ROSA: Il CNF ha inviato delle comunicazioni attivando il monitoraggio. La raccolta dati è fatta dall'Ordine e, poi, vanno trasmessi o l'interessato fa la segnalazione direttamente al link? Possiamo approfondire questo punto.

PRESIDENTE: Allora, direi di approfondirlo e ne parliamo la prossima volta. La parola al Consigliere Criscuolo.

CONSIGLIERE CRISCUOLO: Insieme al Consigliere Cricrì, volevamo segnalare questa situazione, il CNF non provvede ad iscrivere i colleghi che hanno fatto richiesta di iscrizione all'elenco unico dei difensori d'ufficio dal 17 luglio del 2017; ci è stato segnalato da numerosi colleghi che sono in attesa da diversi mesi, pur avendo presentato l'istanza corredata di tutta la documentazione, non vengono iscritti perché il CNF non provvede. Avevamo ritenuto di mandare una sollecitazione, quanto meno un invito. Perché l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio si fa a livello nazionale, lo fa il CNF che iscrive a coloro che ne fanno richiesta, non iscrive nessuno e abbiamo numerosi colleghi che sono in attesa; quanto meno chiedere come mai non provvedono e sollecitarli in questo senso.

PRESIDENTE: Il Consiglio condivide l'indicazione dei Consiglieri delegati e li invita ad agire per conto del Consiglio nella consueta ottima modalità. La parola al Consigliere Esposito sulla sua partecipazione per delega del Consiglio all'Assemblea dell'FBE.

CONSIGLIERE ESPOSITO: Grazie Presidente. Ti volevo ringraziare per la delega conferitami. Mi faccio ambasciatore dei saluti e dei ringraziamenti del Presidente dell'Ordine di Bologna e del Presidente dell'FBE e del Segretario Generale, che hanno manifestato gioia per la partecipazione del COA Napoli al congresso dell'FBE. E' stato un evento importante perché il Manifesto per l'Avvocatura stilato a Napoli è stato approvato per acclamazione a Bologna e costituirà una piattaforma per un futuro incontro a Bruxelles. Napoli è stata confermata come sede della Commissione sull'arbitrato internazionale dell'FBE. Un ringraziamento da porre all'Avvocato Alessandro Senatore, che si dedica e ha profuso un enorme impegno per una buona riuscita dell'iniziativa e della partecipazione del Coa Napoli. Mi sono reso disponibile per eventuali e future partecipazioni sempre su suo consenso.

PRESIDENTE: Grazie. Sull'istanza prot. provvisorio Gratuito Patrocinio 3739/2018 per sovra indebitamento, il Consiglio, su relazione del Consigliere Fiore, rigetta la richiesta.

CONSIGLIERE SALVATI: Volevo relazionare rispetto alla situazione della scorsa settimana per quanto riguarda l'ufficio sentenze per il disagio, visto i tempi di attesa per il rilascio delle copie esecutive. La dottoressa Migliaresi della sezione esecutiva è stata molto cortese e solerte, per cui per il momento non è necessario inviare un provvedimento formale, anche se la situazione rimane critica, perché non c'è il personale. Si sono messi in carreggiata, quindi, la cosa è risolta.

PRESIDENTE: Grazie. La parola al Consigliere Esposito.

CONSIGLIERE ESPOSITO: Sullo stato dell'arte per quanto riguarda le disfunzioni del Tribunale di sorveglianza, in particolare sul collaudo del software SIUS Avvocati; mi è stato comunicato che entro la metà di giugno dovrebbe terminare il collaudo ed entrare a regime la possibilità di effettuare controlli con il nuovo software e da studio tramite smart card. Confidiamo nella tempistica che ci è stata comunicata.

PRESIDENTE: Grazie. Vi comunico che i giuramenti si terranno il 29 maggio. Passerei al settimo capo all'ordine del giorno.

CAPO 7 - Elezione componente del CdA per la Fondazione per l'Alta Formazione dell'Avvocatura Napoletana: determinazioni;

PRESIDENTE: Dobbiamo indicare l'ultimo componente del Consiglio di Amministrazione e per la partenza della Fondazione, anche in vista di una riflessione, che abbiamo rinviato, ma che dobbiamo fare a breve, sulla Scuola Forense, rispetto alla quale dobbiamo esprimerci, perché un po' di tempo per l'organizzazione e per la partenza con l'impegno forte della scuola forense per la Fondazione per l'alta formazione oppure di soluzioni diverse, però un po' di tempo ci vuole, per cui una riflessione dobbiamo farla a breve su questa scuola forense. Rispetto a questa indicazione di componente per il CDA della Fondazione per l'alta formazione chi chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, chi vuole proporsi?

CONSIGLIERE VALENTINO: Io do la mia disponibilità.

CONSIGLIERE CHEF: Mi permetterei di indicare il Consigliere Cricrì.

PRESIDENTE: Preferirei ascoltare il Consigliere Cricrì, quanto meno se è disponibile.

CONSIGLIERE CRICRÌ: Sono disponibile.

PRESIDENTE: C'è una possibilità di definire, senza andare ai voti? Procediamo alla votazione a scrutinio segreto. Predisponiamo le urne. Nomino scrutatori i Consiglieri De Rosa e Foreste. Vengono distribuite 22 schede a tutti i Consiglieri regolarmente siglate dal Consigliere Segretario e dal Presidente. I Consiglieri procedono alla votazione. Il Presidente dà atto che i Consiglieri hanno inserito le schede nell'urna. Il Consigliere De Rosa apre l'urna, si procede con lo scrutinio.

L'esito della votazione è il seguente:

Consigliere Valentino: voti n. 13

Consigliere Cricrì: voti n. 9

Viene eletto il Consigliere Valentino. Porgiamo tutta la nostra stima anche al Consigliere Cricrì.

Il Presidente procede alla distruzione delle schede.

CONSIGLIERE CRICRÌ: Volevo fare i complimenti al Consigliere Valentino per l'elezione.

PRESIDENTE: Ti abbiamo già manifestato la nostra stima in un momento in cui eri distratto.

CONSIGLIERE VALENTINO: Ringrazio il Consiglio per l'elezione.

CONSIGLIERE ZANCHINI: Voglio comunicare che il 30 maggio alle ore 10,00 ci saranno i colloqui vecchio ordinamento.

CAPO 5 - Convocazione Assemblea per elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense di Catania dal 4 al 6 ottobre 2018 – determinazioni;

CAPO 6 - Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy e nomina del DPo: determinazioni;

CAPO 8 - Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;

CAPO 9 - Elezione componente del CdA dell'Organismo di Mediazione COA: determinazione;

CAPO 10 - Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;

CAPO 11 - Varie ed eventuali;

Prot. 6184/2018: (Offerta convenzione per vostri iscritti):

Prot. 284/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2015 – Avv. Davide Sassone):

Prot. 283/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2014 – Avv. Gianluca Flammia): ;

PRESIDENTE: La seduta è tolta.

Alle ore 20.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Vincenzo Pecorella

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Bianco